

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 984

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEZZELLA, NESPOLI**

Delega al Governo per il potenziamento e la razionalizzazione dell'amministrazione giudiziaria

*Presentata il 21 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amministrazione giudiziaria versa da anni in condizioni funzionali estremamente carenti e questo non solo per la complessità e il notevole invecchiamento, ma anche per una obiettiva insufficienza delle risorse umane e materiali a disposizione di questo settore fondamentale dell'attività statale. Il risultato di questo stato di cose è sotto gli occhi di tutti e si sostanzia in un arretrato enorme sia nel settore civile sia in quello penale, nella defaticante lunghezza dei procedimenti.

Lo Stato italiano destina per la giustizia, che dovrebbe costituire una delle sue funzioni fondamentali, una quota del tutto insignificante della spesa annuale e viene meno così all'assolvimento di un suo dovere principale. Scopo della presente pro-

posta di legge è di incidere rapidamente su questa situazione di fatto attraverso misure di vario tipo dirette tutte a migliorare la produttività del settore ed accelerare così i tempi dei procedimenti giudiziari nell'interesse preminente del cittadino.

Questa iniziativa, ferme le competenze in materia del Consiglio superiore della magistratura, ha lo scopo di eliminare, attraverso una razionale distribuzione sul territorio del personale della magistratura e dell'amministrazione giudiziaria in genere, le difficoltà funzionali presenti oggi nell'amministrazione giudiziaria ed evitare la paralisi dell'attività degli uffici giudiziari.

È necessario, infatti, ristrutturare l'intera metodologia distributiva sul territorio del personale giudiziario, prendendo come

riferimento criteri certi quali il carico di lavoro, il numero dei procedimenti penali e delle cause civili iniziate e definite nell'ultimo anno solare e procedere inoltre all'accorpamento ed alla soppressione di quegli uffici giudiziari che non abbiano un carico di lavoro tale da giustificare l'assegnazione di magistrati. A seguito della razionalizzazione saranno individuate le inadeguatezze degli organici e le vacanze e pertanto sarà aumentato il personale giudiziario presso le sedi giudiziarie dove effettivamente si riscontrano delle carenze. Con la razionale distribuzione dei posti e con il loro aumento in funzione delle accertate esigenze manifestate dai criteri sopra citati sarà accresciuta senz'altro la funzionalità degli stessi uffici e si imprimerà una decisiva accelerazione alla giustizia che consentirà di eliminare gli arretrati pendenti presso diverse sedi giudiziarie. È inoltre da considerare che già nel 1995 una relazione del Consiglio superiore della magistratura evidenziava la situazione di carenza, rispetto alla popolazione residente, dell'organico in talune sedi quali Brescia, Bologna, Ancona e Venezia. Un altro criterio sempre tratto dalla citata relazione del Consiglio superiore della ma-

gistratura, quello dei procedimenti sopravvenuti, rilevava le divergenze in materia d'organico esistenti tra i diversi distretti.

I primi due articoli della proposta prevedono, all'articolo 1 una delega al Governo al fine di emanare in tempi brevi un decreto legislativo atto a razionalizzare la distribuzione del personale dell'amministrazione giudiziaria e all'articolo 2 la delega ad aumentare l'organico in relazione alle esigenze della ristrutturazione prevista dall'articolo 1. L'articolo 3 prevede che i magistrati che non svolgono funzioni giudiziarie, ma che esercitano altri incarichi, ad esclusione di quelli distaccati presso il Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale, il Ministero della giustizia, devono essere riassegnati alle funzioni giurisdizionali proprio per coprire le carenze dell'amministrazione giudiziaria.

Onorevoli colleghi, è necessario approvare al più presto questa proposta di legge per una migliore distribuzione del personale dell'amministrazione giudiziaria e per operare un aumento d'organico che consenta la definizione celere dei procedimenti e migliori l'amministrazione della giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore della magistratura per gli aspetti relativi ai magistrati, un decreto legislativo diretto a razionalizzare la distribuzione tra i vari distretti giudiziari dei magistrati, del personale di cancelleria e di tutta l'amministrazione giudiziaria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* carichi di lavoro nelle varie sedi giudiziarie, determinati sulla base della popolazione residente e del flusso delle iscrizioni: notizie di reato e cause civili;

*b)* numero dei procedimenti penali e delle cause civili iniziate nell'ultimo anno solare in rapporto alle cause civili ed ai processi penali definiti;

*c)* soppressione o accorpamento delle sezioni distaccate dei tribunali che non abbiano un carico di lavoro tale da giustificare l'assegnazione in via esclusiva di un magistrato;

*d)* soppressione o accorpamento dei tribunali siti in comuni non capoluogo di provincia, che non abbiano un carico di lavoro tale da giustificare la presenza di almeno dieci magistrati oltre il presidente.

## ART. 2.

1. Il Governo, entro tre mesi dall'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, è delegato ad adottare un ulteriore decreto legislativo per aumentare gli organici complessivi dei magistrati e del personale di cancelleria, in una percen-

tuale massima del 20 per cento rispetto alla consistenza attuale.

2. Entro i tre mesi successivi all'adozione del decreto di cui al comma 1, debbono essere banditi i concorsi ordinari per la copertura dei posti comunque vacanti negli organici di cui al medesimo comma 1, nonché nei successivi sei mesi per la copertura di posti resisi disponibili con l'aumento degli organici di cui al presente articolo.

3. Per il 30 per cento dei posti di organico vacanti o in aumento del personale di cancelleria e con mansioni esecutive è possibile prevedere la copertura anche immediata con il ricorso alla mobilità.

#### ART. 3.

1. I magistrati in servizio distaccati presso qualsiasi amministrazione pubblica diversa dalla Corte costituzionale, dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, per lo svolgimento di funzioni di carattere amministrativo sono riassegnati, previo parere vincolante del Consiglio superiore della magistratura, alle funzioni giurisdizionali a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, è possibile l'assegnazione di un numero massimo di dieci magistrati solo per i casi di eccezionale rilevanza, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, previo parere vincolante del Consiglio superiore della magistratura.

3. I distacchi di cui al comma 2 non possono comunque essere di durata superiore ai quattro anni.

#### ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0016400\*